



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO E COME UNITA' APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (Col.Reg '72) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTO:** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 agosto 2002 con il quale è stato istituito il Parco archeologico sommerso di Baia;
- VISTO:** Il D.Lgs. 18/07/2005, n. 171 (*Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172*), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 – Serie Generale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l'articolo 27 comma 9 del *Codice della nautica da diporto*, nella parte in cui demanda alla competente Autorità marittima la regolamentazione, d'intesa con gli Enti Locali, della locazione ed il noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti da diporto come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda le modalità della loro condotta;
- VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 recante il "*Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171*";
- VISTI:** i Dispacci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 15036 del 06.08.2015, n. 21168 del 29.07.2019 e n. 27090 in data 08.10.2019, concernenti le attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto, utilizzo di unità da diporto come appoggio per attività di *snorkeling* e *diving*;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 recante i requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- VISTI:** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000;

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 con la quale il Capo del Compartimento marittimo di Napoli, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto, *wind-surf* e *kite-surf* compresi, rispetto alla costa nell'ambito della giurisdizione del Compartimento marittimo di Napoli, che comprende i litorali ricedenti nei Circondari marittimi di Napoli, Pozzuoli, Procida, Ischia e Capri;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 52/2017 del 31.07.2017 disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 44/2022 del 16.05.2022 con la quale vengono disciplinate la navigazione e l'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, nonché per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 45/2022 del 18.05.2022;
- CONSIDERATA:** la realtà diportistica locale, di particolare traffico ed affluenza soprattutto nei periodi estivi, che rende necessario disciplinare l'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio per finalità turistico-ricreative o come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Pozzuoli;
- RITENUTO:** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- RITENUTO:** necessario revisionare la disciplina a livello locale la disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, al fine di attualizzarla con le recenti e vigenti disposizioni in materia;
- CONSIDERATA:** la propria nota n° 22787 in data 22.11.2022 con la quale si chiedeva alle Amministrazioni dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Pozzuoli, di formulare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 9 del Codice della nautica da diporto le proprie eventuali proposte e/o osservazioni sull'emananda Ordinanza;
- PRESO ATTO:** dell'avvenuto decorso, senza alcun riscontro da parte di ciascuna Amministrazione comunale interessata, dei termini di cui all'articolo 17 bis comma 2 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii per le proposte e/o osservazioni di cui al punto precedente;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del *Codice della navigazione* nonché gli articoli 59 e 524 del relativo *Regolamento di esecuzione*, parte marittima;
- DATO ATTO:** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa nazionale in materia;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni integrano, a livello locale, la normativa generale e di rango superiore contenuta nel:
 - a) Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*) – d'ora in avanti *Codice* - con particolare riferimento a quanto previsto nei seguenti articoli:
 - art. 3 (definizioni diverse categorie di unità da diporto);
 - art. 27 comma 9 (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti da diporto ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee);
 - artt. 42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio);

- b) Titolo III del relativo *Regolamento di attuazione* di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (sicurezza per la navigazione da diporto);
- ferma restando la disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, nonché per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. ed art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008, contenute nella propria Ordinanza n. 44/2022 in preambolo richiamata.
2. La presente Ordinanza disciplina l'impiego commerciale dei **natanti da diporto** per:
- a) locazione e noleggio da diporto per finalità turistiche e ricreative di carattere locale;
- b) appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
3. Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'utilizzo di natanti diversi da quelli da diporto. Pertanto non sono ricompresi nella presente disciplina quei natanti adibiti a navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime (ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n° 472) oppure adibiti al servizio di taxi ed al servizio pubblico di noleggio con conducente (ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21).
4. Non è altresì ricompreso nella presente Ordinanza il c.d. *noleggio occasionale*, definito come quel noleggio praticato in forma non professionale dal proprietario o dall'utilizzatore in *leasing* di imbarcazioni o navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce, per espressa determina di legge, uso commerciale dell'unità e, per questo motivo, non è subordinata alle formalità richieste dall'art. 2 del Codice della nautica da diporto (necessità di iscrizione nel registro delle imprese e annotazione sulla licenza di navigazione e sui registri navali dell'attività esercitata). L'occasionalità è determinata dalla durata massima complessiva dell'attività di noleggio fissata dalla legge in 42 giorni annui. Quindi per il noleggio occasionale non sussiste il divieto di uso promiscuo (diporto puro e commerciale allo stesso tempo) dell'unità, previsto dall'art. 2, comma 4 del Codice della nautica da diporto.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si intendono per:
- a) **Circondario marittimo di Pozzuoli**: la zona di mare territoriale e la fascia di litorale marittimo compresa dalla foce del fiume Garigliano al quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso, al cui interno ricadono l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio Locale marittimo di Baia, l'Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno, l'Ufficio Locale marittimo di Mondragone e la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida;
- b) **Codice della nautica da diporto (o Codice)**: Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- c) **Compartimento marittimo di Napoli**: la zona di mare territoriale e la fascia di litorale marittimo comprendente i territori dei Circondari marittimi di Napoli, Pozzuoli, Capri, Ischia e Procida;
- d) **Comuni costieri**: i Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano in Campania, Castel Volturno, Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca);
- e) **condizioni meteo-marine favorevoli**: mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri, vento non superiore a forza 2 della scala Beaufort - brezza leggera (velocità 4/6 nodi), visibilità buona (superiore a 10 km), assenza di perturbazioni atmosferiche;
- f) **condizioni meteo-marine non favorevoli**: mare con valori superiori a 2 della scala Douglas e/o vento con valori superiori a forza 2 della scala Beaufort e/o visibilità inferiore ai 10 km e/o presenza di perturbazioni atmosferiche;
- g) **corridoio di lancio e atterraggio**: specchio acqueo opportunamente delimitato e interdetto alla balneazione, come da disposizioni di seguito riportate, utilizzato dalle unità da diporto per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
- h) **costa**: litorale marino di qualsiasi natura (roccioso, sabbioso, etc.) e caratteristiche (a strapiombo, alta, scoscesa, bassa, pianeggiante, etc.);

- i) **distanza dalla costa**: distanza misurata verso il mare dal litorale, contraddistinto dalla linea costiera segnata dalla bassa marea;
- j) **dotazioni di sicurezza**: strumenti, attrezzature e dispositivi omologati necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
- k) **Ente gestore**: Amministrazione pubblica titolare delle funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo nel territorio di giurisdizione;
- l) **imbarcazione da diporto**: ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- m) **limite di navigazione**: distanza minima o massima verso mare dalla costa oltre, ovvero entro la quale all'unità da diporto è consentito navigare;
- n) **limite di navigazione di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto**: entro un miglio di distanza dalla costa;
- o) **moto d'acqua (o acquascooter o jet ski)**: unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- p) **natante da diporto**, ogni unità a remi, ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666, con esclusione delle moto d'acqua, non abilitata a navigare oltre le 12 miglia dalla costa e i natanti "da spiaggia";
- q) **natante "da spiaggia"**: natanti da diporto di cui all'articolo 27 comma 3, lett. c) del Codice della nautica di diporto quali "jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole propulse e non autopropulse, canoe, kajak e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
- r) **nave da diporto**: ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- s) **navigazione da diporto**: quella effettuata da unità da diporto in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale di tali unità prevede esclusivamente la stipula di contratti di locazione o noleggio ai fini diportistici ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
- t) **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- u) **prima immissione in servizio**: il primo impiego nell'Unione Europea di un'unità da diporto da parte del suo utilizzatore finale;
- v) **marcatatura CE**: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
- w) **navigazione ad uso privato**: l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e/o di terzi a titolo amichevole;
- x) **navigazione in conto proprio**: l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
- y) **passaggero**: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri.
- z) **locazione (senza conducente)** di unità da diporto, si intende il contratto con il quale una delle parti (*Locatore*) si obbliga verso corrispettivo a cedere all'altra parte (*Locatario/conduuttore*) il godimento di natante da diporto ovvero moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il locatario/conduuttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente "a scafo nudo", ovvero senza conducente né equipaggio e, come tale, comprende anche quella dei natanti "da spiaggia". Nella locazione,

pertanto, le mansioni di conduttore devono essere svolte direttamente dal locatario, oppure da persona da lui arruolata e, comunque da lui dipendente.

Nel caso in cui il conduttore sia invece un dipendente di chi concede l'uso del natante, si applicano le disposizioni in materia di noleggio.

aa) **“locazione finanziaria” o “leasing finanziario”**: rinvio alla normativa specifica;

bb) **noleggio (con conducente)** di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti (*noleggiante*), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (*noleggiatore o utilizzatore*) il natante da diporto o parte di esso munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è l'unità stessa, messa a disposizione del noleggiatore con una serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo, ed offerti con personale alle proprie dipendenze (comando dell'unità, distribuzione di cibi e bevande, guida turistica, ecc.), secondo la figura contrattuale del noleggio “a tempo”, in cui le parti stabiliscono i limiti temporali durante i quali l'unità sarà a disposizione del noleggiatore, e anche l'area marina di utilizzo, per navigare o anche per sostare (noleggio “da fermo”).

In questa fattispecie è il turista (noleggiatore) stesso che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante.

Il contratto di trasporto passeggeri ha come oggetto il viaggio, nel quale l'itinerario è prefissato e prestabilito dal vettore che indica in dettaglio anche gli orari di partenza e di arrivo previsti obbligandosi a rispettarli, salvo casi di forza maggiori. La volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste, pertanto, questi possono solo aderirvi acquistando il titolo di viaggio.

La sussistenza di elementi quali ad esempio:

- l'indicazione di orari fissi di partenza e di arrivo senza soste intermedie e con rotte prestabilite;
- campagne pubblicitarie che promuovono un'attività sistematica temporale di collegamento tra due o più luoghi ben definiti, senza soste intermedie e senza servizi turistici complementari (offerta di bevande, guida turistica, ecc.) individuabile anche con la regolarità dei luoghi di attracco sempre agli stessi orari;
- la sosta nell'ambito portuale dell'unità nell'intervallo di tempo tra lo sbarco e il reimbarco dei passeggeri;
- il reimbarco dei passeggeri diversi da quelli precedentemente sbarcati;

indicano la prestazione di un servizio di trasporto passeggeri e non di noleggio.

Il trasporto passeggeri via mare non è effettuabile con unità adibite alla navigazione da diporto e non rientra nella disciplina della presente Ordinanza. Le unità da diporto, perciò, non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso e l'uso commerciale delle stesse ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore/locatario e dai suoi eventuali ospiti.

In sintesi, le unità da diporto non possono essere adibite ad altro tipo di impiego che non sia il diporto stesso e/o a finalità commerciali ossia la locazione e/o il noleggio.

Le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, non possono essere impiegate per trasporto passeggeri, attività di servizio pubblico, di linea e non, svolto anche occasionalmente, pesca professionale, trasporto conto proprio, immersioni professionali, ricerca scientifica, ecc.;

cc) **operatore commerciale**: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di locazione di natanti da diporto;

dd) **centro di formazione ed addestramento subacqueo**, qualsiasi soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo,

Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che offre, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla formazione dell'attività subacquea sportiva e ricreativa o professionale;

ee) centro di immersione, il soggetto giuridico:

- costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
- in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico – con o senza unità da diporto di appoggio – all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori.

Il centro di formazione ed addestramento subacqueo di cui al precedente punto è equiparato al centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie, con o senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;

ff) immersione subacquea a scopo sportivo/ricreativo: l'insieme delle attività subacquee a titolo oneroso effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate alle:

- immersioni in apnea, rivolte all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
- immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, dirette all'esplorazione dei fondali marini;
- attività di nuoto in superficie, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, eseguendo occasionalmente brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina (c.d. snorkeling / seawatching);
- al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
- alla pratica dell'attività sportiva non agonistica;

gg) immersione subacquea (supporto logistico alla): attività svolta con attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza guida, istruttore, aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;

hh) mezzo nautico d'appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo/ ricreativo: (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2005): unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).

ii) Guida subacquea: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione/Agenzia didattica /Ente riconosciuti nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce sui siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;

jj) Operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione, o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

kk) Appoggio a immersioni subacquee: l'attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo e sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni, o

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge con impiego di natanti da diporto;

- ll) **immersione subacquea guidata**: escursione durante la quale la Guida subacquea esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- mm) **immersione subacquea didattica**: immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali ed internazionali correnti;
- nn) **istruttore subacqueo**: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione/Agenzia didattica /Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- oo) **aiuto-istruttore subacqueo**: chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione / Agenzia didattica / Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;

Articolo 3

Comunicazione d'inizio attività locazione e noleggio di natanti da diporto

1. Ferme restando le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo, gli operatori commerciali che intendano effettuare attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto compresi i *natanti da spiaggia*, devono presentare all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita **comunicazione di inizio attività** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 01.09.2021 (**Allegato 1**), preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (pec) in formato *pdf*, a cui va altresì allegata la seguente documentazione in un unico file *pdf*:
 - a) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
 - b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione presso la Camera di Commercio resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione) per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio natanti da diporto;
 - c) elenco dei natanti da diporto utilizzati, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.) accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;
 - d) copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
 - e) copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE;
 - f) estremi licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio);
 - g) estremi (numero, data, validità ed autorità marittima che lo ha rilasciato) del "*certificato di idoneità al noleggio*" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui il natante da destinare al noleggio abitualmente staziona (art. 82 e allegato VII del D.M. n°146/2008), sulla base della "*dichiarazione di idoneità al noleggio*" da parte dell'Ente tecnico (art. 81 e allegato VI del D.M. n°146/2008), ad eccezione delle unità a remi ovvero pedali, soggette comunque agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del D.M. n°146/2008.

La *dichiarazione di idoneità al noleggio* da parte dell'Ente tecnico non è necessaria nel caso si tratti di prima immissione in servizio del natante da destinare al noleggio (art. 82, comma 3 del D.M. n° 146/2008).

- h) copia, per ogni singola unità, della polizza e del certificato di assicurazione obbligatoria, **estesa a garanzia del locatore ovvero al noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili** (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - i) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'unità;
 - j) estremi (Autorità che l'ha rilasciata, numero di repertorio, data di rilascio e validità) della concessione demaniale marittima eventualmente rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio (qualora l'unità sia ormeggiata presso pontili);
 - k) generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto da adibire a noleggio da diporto. Resta inteso che tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.
2. L'attività prevista dal comma 1, può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione stessa, purché completa della documentazione sopra riportata. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima competente, qualora ravvisi delle irregolarità nella documentazione presentata, di richiedere le necessarie integrazioni nonché di disporre la sospensione dell'attività nei casi più gravi. Copia della comunicazione di cui all'*allegato 1*, con la ricevuta di consegna via pec è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni unità ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Amministrazioni competenti incaricate dei controlli di polizia marittima, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** a mezzo pec. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Autorità marittima.
4. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il titolare o rappresentante legale deve presentare, a mezzo pec, una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione. Qualora nulla sia variato rispetto alla comunicazione dell'anno precedente, la comunicazione di prosecuzione potrà essere presentata sempre a mezzo pec, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale si dia atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente (esempio, stessa attività e stessi mezzi dell'anno precedente) e si alleghi, oltre a copia non autenticata di un documento di riconoscimento di chi la sottoscrive, anche l'eventuale documentazione rinnovata rispetto all'anno precedente (esempio: nuova polizza assicurativa).
5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

Articolo 4
Obblighi generali per locazione e noleggio

1. I natanti da utilizzare per l'attività di **locazione** e/o **noleggio** natanti e le moto d'acqua, devono essere previamente marcati con apposita **targhetta identificativa**, conforme al modello in **allegato 8**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c) fissata allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE DELLA DITTA** o ragione sociale del locatore o noleggiante;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito, a seconda dell'attività che s'intende svolgere, dalla lettera "**L**" (locazione) o "**N**" (noleggio) o entrambi "**LN**" (locazione/noleggio);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE** (solo per la locazione). Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "**targhetta del costruttore**"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146.
Per il noleggio, così come specificato nell'articolo 8, comma 4 della presente Ordinanza, il numero massimo di passeggeri, escluso l'equipaggio, non deve essere superiore a 12 (dodici).
- la dicitura: "**CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI**".
2. La targhetta identificativa con le caratteristiche indicate al precedente comma, deve essere riportata all'**esterno dello scafo, da ambo i lati e all'interno del natante**, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, quelle posizionate all'esterno dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
3. Il titolare dell'impresa che svolge attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto deve tenere un **registro** conforme al modello in **allegato 2** ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero noleggio:
 - numero progressivo;
 - identificativo numerico del natante;
 - tipo di impiego dell'unità (locazione o noleggio);
 - data e ora di inizio;
 - ora rientro;
 - numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)
 - nominativo dell'utilizzatore (se locazione), recapito telefonico;
 - nominativo noleggiatore (se noleggio), recapito telefonico;
 - conduttore del natante (se noleggio), estremi titolo abilitativo/patente, recapito telefonico;
 - Timbro e firma del titolare dell'impresa;
 - Firma del cliente.
4. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di **almeno 30 (trenta) giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

5. Il **contratto di locazione/noleggio** di natanti e moto d'acqua, deve essere redatto per **iscritto**. In alternativa, il contratto può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In entrambi i casi dovranno essere chiaramente indicati:
- la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
 - il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata;
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro in **allegato 2**.
 - dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico del locatore/noleggiante, nonché del locatario/noleggiante dell'unità, ed estremi titolo abilitativo/patente;
 - numero massimo di persone imbarcabili;
 - data e ora di inizio e fine attività;
 - limiti temporali concordati durante la quale il mezzo sarà a disposizione del noleggiatore;
 - la zona di mare di utilizzo concordata.
6. L'originale o copia conforme del contratto deve essere conservata a bordo.
7. Colui che esercita le attività di locazione e/o noleggio di natanti è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa civile a favore di terzi e delle persone trasportate.
8. Per tali unità adibite a locazione e/o noleggio, l'atterraggio e l'uscita dalle spiagge dovrà avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio, come disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare del Circondario Marittimo di Pozzuoli.
9. Il locatore ovvero il noleggiatore **dovrebbe auspicabilmente (facoltativo)** disporre di un'**unità di salvataggio a motore**, sempre pronta all'uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell'unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa (mezzo marinaio) ed un ancorotto con almeno 30 (trenta) metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza.
10. I **natanti da diporto impiegati nel noleggio e nella locazione non possono navigare oltre le 12 (dodici) miglia dalla costa.**

Articolo 5

Locazione di natanti da diporto e moto d'acqua

1. Chi esercita l'attività di **locazione di natanti da diporto e moto d'acqua**, deve:
- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella, in formato leggibile (almeno 70 x 100 cm) e in luogo ben visibile agli utenti, riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Pozzuoli – Ordinanza n° 02/2023 del 03.01.2023**”;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
 - la dicitura “**LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO (SENZA CONDUTTORE)**”;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) consegnare al locatario/conducente l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 e nell'allegato V del D.M. 29.07.2008 n.146 e successive modifiche ed integrazioni, come da stralcio allegato alla presente Ordinanza (**allegato 3**), informando il locatario della limitazione in miglia dalla costa;

- d) tenere a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del comma 2° del precedente articolo 3, comprovante l'esistenza del contratto di locazione, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
- e) mettere a disposizione del locatario/conducente il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter determinare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione.
- f) illustrare al locatario/conducente le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare e nell'Ordinanza n. 44/2022 di disciplina delle attività ludico-diportistiche, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo;
- g) consegnare al locatario/conducente un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
- numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli;
 - numero di telefono del locatore;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare (COLREG '72);
 - sintetiche indicazioni sulle modalità di funzionamento del motore, sul corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio, sugli avvisi di carattere locale, sui principali divieti e pericoli locali, sui limiti di navigazione e di velocità nel Circondario Marittimo di Pozzuoli;
 - l'avvertimento: *“l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 54 e allegato V del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto entro 1, 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conducente è responsabile della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Egli, prima della partenza è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità presa in locazione e a richiedere informazioni sulla normativa locale e sull'esistenza di eventuali pericoli ovvero divieti non segnalati. È vietato trasportare terzi a titolo oneroso”*.
2. Per la locazione dei natanti per i quali sia prevista dal Codice della Nautica da Diporto o da eventuali altre normative di settore la **patente nautica** in corso di validità, il locatore deve accertarsi che il conducente/locatario ne sia in possesso. Se, invece, viene locato un natante per la cui condotta la normativa vigente non prevede il possesso della patente nautica, il locatore è tenuto a consegnare al locatario/conducente il vademecum di cui all'**allegato 9**.
3. La **locazione della moto d'acqua**, a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa, **è possibile solo a chi possiede la patente nautica**.
4. Il locatore è tenuto tuttavia ad informare il conducente che per effettuare la **navigazione oltre le 6 (sei) miglia** dalla costa è invece obbligatoria la **patente nautica** in corso di validità.
5. Sarà cura del locatore prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari.
6. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.
7. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, sino ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.
8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di natanti da diporto.
9. I natanti da diporto e le moto d'acqua concesse in locazione non possono essere ceduti in sublocazione o impiegati nell'attività di sci nautico.

10. Il locatario/conduuttore è tenuto ad utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Articolo 6

Disposizioni particolari per la locazione di *natanti da spiaggia*

1. Per la locazione di *natanti da spiaggia*, si rimanda agli articoli 7 ed 8 dell'Ordinanza n. 44/2022 del 16.05.2022 in preambolo richiamata, ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili contenute nel presente provvedimento.

Articolo 7

Noleggio di natanti da diporto

1. Chi esercita l'attività di **noleggio di natanti da diporto**, deve:
- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella, in formato leggibile (almeno 70 x 100 cm) e in luogo ben visibile agli utenti, riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Pozzuoli – Ordinanza n° 02/2023 del 03.01.2023**”;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - la dicitura “**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO (CON CONDUTTORE)**”;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) mantenere il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, metterlo a disposizione:
 - convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio stabiliti dall'art. 88, comma 2 e nell'allegato X del D.M. n° 146/2008 (in **allegato 4** alla presente Ordinanza) in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - con a bordo il relativo *certificato di idoneità al noleggio* (art. 82, comma 1 lett. b), e allegato VII del D.M. n° 146/2008);
 - con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI al D.M. n°146/2008);
 - con a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 2, comprovante l'esistenza del contratto di noleggio, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - d) osservare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduuttore e dell'eventuale equipaggio;
 - e) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
 - numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli;
 - numero di telefono del noleggiante;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - l'avvertimento: “*l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 78 e ss. del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto entro 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduuttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da*”

intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal Codice della Navigazione quale Capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto".

2. Il **conduttore** del natante da diporto adibito a noleggio deve essere in possesso della **patente nautica** (artt. 25 e ss. del D.M. n. 146/2008), **indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore**, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa di noleggio conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.
3. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.

Articolo 8 **Numero massimo di persone trasportabili**

1. Per i **natanti da diporto con marcatura CE** il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Sui natanti da diporto, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, come riportato nella seguente tabella:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,51mt.	4,50 mt.	4
4,51 mt.	6,00 mt.	5
6,01 mt.	7,50 mt.	6
7,51 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra.
4. I natanti adibiti al **noleggio** possono trasportare **fino a 12 (dodici) passeggeri**, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del D.M. n°146/2008). Qualora il natante trasporti più di 12 (dodici) passeggeri, si applicano le disposizioni di sicurezza contenute nel D.Lgs. n° 45/2000 (*Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali*) e per la loro condotta sarà obbligatorio un titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005.

Articolo 9 **Natanti da diporto utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo**

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Pozzuoli, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
 - a) Le immersioni organizzate o eseguite dal:
 - **Centro di immersione** che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);

- **Centro di formazione ed addestramento subacqueo** che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche).
 - b) Le immersioni effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con o senza supporto logistico da parte di un Centro di immersione.
2. Il presente articolo disciplina l'utilizzo di natanti da diporto come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
 3. L'effettuazione di immersioni guidate, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di immersione.
 4. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedono soste decompressive.
 5. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di formazione ed addestramento subacqueo.
Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.
 6. Per il combinato disposto dagli articoli 2, 27 commi 5 e 6, e 65 comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del D.M. n°146/2008, si ha utilizzo del natante da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente articolo, in caso di:
 - a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo degli imbarcati;
 - b) presenza a bordo delle dotazioni indicate agli articoli 90 e 91 del D.M. n°146/2008;
 - c) presenza a bordo della documentazione nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente articolo.
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario per proprio conto e/o per relativi ospiti per immersioni subacquee qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.
 8. I natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, se dotati di marcatura CE od omologati, possono trasportare un numero di persone pari a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti il numero massimo di persone trasportabili dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146 e riportato nell'articolo 8 comma 2 della presente Ordinanza.
 9. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili suindicato, secondo l'art. 60, comma 3 del D.M. n°146/2008, è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
 10. In caso di immersione svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice in merito all'obbligatorietà della patente nautica.
 11. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 10

Centri di immersione e addestramento - comunicazione di inizio attività

1. I Centri di immersione o di addestramento subacqueo (compresi i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti) che utilizzano natanti come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo stazionanti nel Circondario Marittimo di Pozzuoli per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita **comunicazione di inizio attività** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'**allegato 5**, preferibilmente a

mezzo posta elettronica certificata (pec), cui va altresì allegata la seguente documentazione in un unico file pdf:

- a) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
 - b) dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 del DPR n. 445/2000, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo. Per i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti è sufficiente copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - c) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell'attività;
 - d) estremi dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all'ormeggio del natante da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio;
 - e) elenco dei natanti da diporto utilizzati (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 5**), con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità;
 - f) copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singolo natante da diporto;
 - g) copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto sprovvisto di marcatura CE;
 - h) estremi della licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa);
 - i) copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza e del certificato di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - j) generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.
2. Copia della comunicazione di cui all'**allegato 5** con la ricevuta di consegna della pec è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Amministrazioni competenti incaricate dei controlli di polizia marittima.
 3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** a mezzo pec. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Autorità marittima.
 4. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare, a mezzo pec, una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.
Qualora nulla sia variato rispetto alla comunicazione dell'anno precedente, la comunicazione di prosecuzione potrà essere presentata sempre a mezzo pec, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dia atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente (esempio, stessa attività e stessi mezzi dell'anno precedente) e si alleghi, oltre a copia non autenticata di un documento di riconoscimento di chi la sottoscrive, anche l'eventuale documentazione rinnovata rispetto all'anno precedente (esempio: nuova polizza assicurativa).

5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere il servizio di immersione subacquea guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie con natanti come unità di appoggio, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.
6. La comunicazione di cui all'*allegato 5* e gli altri documenti prescritti dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, devono essere esibiti al controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Amministrazioni competenti incaricate dei controlli di polizia marittima per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.
7. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 11

Centri di immersione e addestramento - obblighi generali

1. Gli operatori commerciali che offrono il servizio di immersione guidata ovvero didattica, devono:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella, in formato leggibile (almeno 70 x 100 cm) e in luogo ben visibile agli utenti, riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Pozzuoli – Ordinanza n° 03.2023 del 03.01.2023**”;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da utilizzare;
 - la dicitura “**CENTRO DI IMMERSIONE**” ovvero “**CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO**”, a seconda dei casi;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) Inoltre, relativamente all'utilizzo del natante da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente articolo, devono:
 - curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - attenersi a quanto prescritto dall'art. 54 e all'allegato V del D.M. n. 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenera a bordo), di cui alla tabella in *allegato 3* nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, quale prova del contratto di utilizzazione del natante in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni costituiscono documenti di bordo e sono esibiti ai controlli dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;
 - dotarlo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n°146/2008, di una tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso marittimo e sanitario più vicini del Circondario (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conformemente all'*allegato 7*;
 - adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

2. I natanti da utilizzare per l'attività di appoggio di superficie all'immersione devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **allegato 8**, avente le seguenti caratteristiche:
- a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE** della ditta o ragione sociale del Centro di immersione e addestramento;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito dalla lettera "A" – (appoggio per immersione subacquea);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE**. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti, il numero massimo di persone che possono essere imbarcate dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29/07/2008, n. 146;
 - la dicitura "**CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI**".
3. La targhetta identificativa con le caratteristiche indicate ai precedenti commi, deve essere riportata all'esterno dello scafo, da ambo i lati e all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, quelle posizionate all'esterno dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà essere a colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
4. Per tali unità appoggio, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Pozzuoli.
5. A bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere presente un istruttore/guida, che ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione". In qualità di titolare di tale posizione di garanzia, l'istruttore pianifica e conduce l'attività svolta ed assume tutte le responsabilità civili e penali con essa connesse.
6. Una delle persone presenti a bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere abilitata al primo soccorso subacqueo.
7. **Le figure del conduttore del natante d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e quella dell'istruttore/guida non possono coincidere.**

Articolo 12

Centri di immersione e addestramento - obbligo di patente nautica

1. I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere condotti dal titolare del centro di immersione e/o addestramento o da un suo dipendente, in possesso della patente nautica (art. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.

Articolo 13

Centri di immersione e addestramento - obbligo di informativa

1. Fermo restando che le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere effettuate con condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, prima di procedere nell'attività, il Centro d'immersione o il Centro di addestramento

subacqueo dovrà obbligatoriamente registrare i seguenti dati e dovrà altresì comunicarli con preavviso di almeno 2 ore all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli all'indirizzo e-mail: ucpozzuoli@mit.gov.it nonché all'indirizzo pec: cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it:

- nominativo del centro di immersione o addestramento;
- data, ora inizio, durata e luogo dell'immersione, tipologia e modalità operative di immersione;
- per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto;
- nominativo dell'istruttore/guida e degli eventuali assistenti, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta tracciabilità;
- estremi e caratteristiche del natante utilizzato;
- recapiti telefonici dei responsabili a terra.

Per tale comunicazione può essere usato il modello (facoltativo) in **allegato 6**.

Ogni eventuale variazione degna di nota dovrà essere comunicata tempestivamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli all'indirizzo e-mail: ucpozzuoli@mit.gov.it nonché all'indirizzo pec: cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.

2. Copia dei suddetti dati deve essere tenuta al centro di immersione o di addestramento e a bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per le immersioni. Tali dati costituiscono, agli effetti della presente Ordinanza, prova della stipula del contratto di utilizzazione.
3. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di **almeno 30 (trenta) giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

Articolo 14

Centri di immersione e addestramento: norme di sicurezza per l'utilizzo dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea

1. L'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n° 146/2008, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.), conformemente all'**allegato 8**.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a) del D.M. n° 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio delle unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione delle attività di immersione in questione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del D.M. n° 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
5. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
6. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla ColReg '72, deve mostrare:

- a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
7. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (tipo *stick* di luce chimica oppure *led*) applicato sulla parte alta del corpo (es. nuca) per una pronta localizzazione.
8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
9. Nell'effettuazione delle **immersioni guidate**, la guida:
- a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) **non** può guidare in immersione **più di 7 (sette) subacquei simultaneamente** ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - c) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea guidata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare.
10. Nell'effettuazione delle **immersioni didattiche**, l'Istruttore:
- a) **non** può guidare in immersione **più di 5 (cinque) allievi simultaneamente** se di giorno, ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - b) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
11. Nell'effettuazione delle **immersioni guidate di snorkeling** (o *sea-watching*) ogni istruttore /guida subacquea non potrà guidare in attività più di **12 praticanti** quando si operi in condizioni di buona visibilità e non più di **6 praticanti** quando si operi in ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità.
12. In aderenza al disposto dell'art. 8, comma 3, del D.M. 1 settembre 2021, gli operatori di assistenza subacquea devono essere in possesso di un registro cartaceo recante le seguenti informazioni:
- a) estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) nominativi del conduttore, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, con relativi recapiti telefonici;
 - c) piano di immersione, con indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'immersione;
 - d) numero dei partecipanti all'immersione.
- Detto registro deve essere vidimato con cadenza annuale**, prima dell'inizio dell'attività, di cui alla relativa comunicazione dall'Autorità marittima più vicina al luogo in cui è esercitata l'attività.
13. I titolari e i dipendenti dei centri di immersione devono adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 15

Insegnamento delle attività nautico – diportistiche: prescrizioni generali

1. Per la disciplina relativa all'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, si rimanda all'art. 4 nonché agli altri pertinenti articoli dell'Ordinanza n. 44/2022 del 16.05.2022 in preambolo richiamata.

Articolo 16

Sanzioni

1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 e seguenti del Codice della nautica da diporto.
2. L'Autorità Marittima, qualora accerti la presenza di irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente Ordinanza, potrà diffidare l'operatore, nonché, secondo la

gravità dell'infrazione, sospendere o interdire l'esercizio dell'attività, ferme restando, in tali casi, le garanzie di contraddittorio, a norma del D.M. 1 settembre 2021.

Articolo 17 **Disposizioni finali**

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la propria Ordinanza n. 52/2017 del 31.07.2017, nonché tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. Prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, le comunicazioni già presentate prima della sua entrata in vigore e valevoli per l'anno 2023 si considerano regolarmente prodotte e non vanno, pertanto, riformulate.
3. La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli operatori commerciali dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia al Codice della nautica da diporto e al proprio Regolamento di esecuzione, al Codice della Navigazione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 e ad ogni altra vigente disposizione normativa in materia nonché ai contenuti delle Ordinanze n. 44/2022 e n. 45/2022 in preambolo richiamate e delle ulteriori pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
4. Nel caso in cui vi fossero eventuali disposizioni contenute nella presente Ordinanza che risultino in contrasto con le norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 (**allegato 10**), si applicano queste ultime, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti del diritto.
5. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra disciplinate.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

All'AUTORITA' MARITTIMA

di _____
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it**COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITÀ – PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE**
Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____ Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____ fax _____ pec _____.

(si marca la casella di interesse):

☐ in qualità di _____ della Ditta/Società _____ con sede in _____ () in via/piazza _____ n° _____, telefono _____, cod.fisc./partiva IVA _____ iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ al Registro delle imprese n°: _____, al Repertorio Economico Amministrativo n°: _____ per l'esercizio dell'attività di: _____.

☐ in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all'elenco allegato,

COMUNICA

☐ L'utilizzazione ☐ la prosecuzione dell'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'elenco allegato, contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, per l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell'Ordinanza n. 02/2023 del 03.01.2023 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli:

☐ locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;

☐ noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;

Quanto sopra sarà esercitato nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzuoli. Le unità in questione, quando non in servizio, stazionano:

☐ nel porto del Comune di _____ banchina (indicare il concessionario in caso di ormeggio privato in regime di conc. dem. mar.) _____

☐ ovvero in località _____.

Presenza del corridoio di lancio: ☐ SI ☐ NO

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. n°171/2005 e del D.M. n°146/2008 nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, con la presente, si intende integralmente richiamata.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), **dichiara:**

1. di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza n° 02/2023 del 03.01.2023 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e di conoscere ed osservare le Ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzuoli;
2. di impegnarsi a comunicare entro 15 (quindici) giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività;
4. di tenere le registrazioni e gli atti previsti dalla suddetta Ordinanza di codesta Autorità marittima;
5. che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di locazione, sono condotti da chi sia in possesso di patente nautica in relazione alla potenza del motore ed al tipo di unità;
6. che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di noleggio, sono condotti dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente in possesso della patente nautica (artt. 25 e ss. D.M. n° 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
7. che per i natanti di cui agli identificativi progressivi nn. _____ dell'elenco allegato, si tratta di **prima immissione in servizio**, ai sensi del Codice della nautica da diporto, ai fini del rilascio del *certificato di idoneità al noleggio* agli effetti dell'art. 82, comma 3, del D.M. n° 146/2008;
8. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti in perfetta efficienza ai sensi del D.M. n° 146/2008 (art. 54 e allegato V in caso di locazione ovvero art. 88, comma 2, e allegati X e XI in caso di noleggio);

9. di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, il conduttore circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre, in caso di locazione, s'impegna a consegnare al conduttore l'originale, o copia fotostatica, della seguente documentazione:
- a) certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
 - b) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante;
 - c) vademecum riportante le principali informazioni sulle norme della nautica da diporto e sugli abbordi in mare, limiti, pericoli e divieti ed altre regole di comportamento da tenere nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzuoli redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del D. M. 01 settembre 2021;
 - d) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del locatario/noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - e) copia della presente comunicazione;
 - f) copia del contratto di utilizzazione (locazione o noleggio, se stipulato in forma scritta) ovvero evidenza documentale che dimostri l'esistenza del contratto medesimo;
 - g) certificato di idoneità al noleggio (nel caso di noleggio, art. 82 e allegato VII, D.M. n° 146/2008), eccetto per le unità a remi/pedali (art. 78, comma 1, D.M. n° 146/2008) per le quali si applicano comunque gli artt. 48, 49, 53, 54 e 58 e allegato V del suddetto decreto.
10. che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l'identificativo numerico progressivo in base all'elenco allegato (nel caso di unità non iscritta), seguito dalla lettera "L" (locazione) ovvero "N" (noleggio) ovvero "LN" (locazione e noleggio), nonché leggibili ad una distanza non inferiore a 50 (cinquanta) metri, resistenti all'azione del mare e agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento;
11. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla-osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
12. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone – ivi compresi i passeggeri – che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione.

Documentazione allegata:

- a) carta d'identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio;
- c) elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con acclusa la fotografia a colori di ogni singolo natante;
- d) copia dei certificati d'uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
- e) copia dei certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità di ogni natante;
- f) copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia);
- g) *"dichiarazione di idoneità al noleggio"* dell'Organismo tecnico, per ogni natante da destinare al noleggio, ai fini del rilascio del relativo *certificato di idoneità al noleggio* da parte dell'Autorità Marittima.
Tale dichiarazione non va presentata nel caso di certificato d'idoneità al noleggio in regolare corso di validità (in tal caso da allegare) ovvero nel caso si tratti di prima immissione in servizio del natante da destinare al noleggio (art. 82, comma 3 del D.M. n° 146/2008) ovvero nel caso di esercizio della sola locazione. L'adempimento in questione non è richiesto per le unità a remi/pedali per le quali si applicano comunque gli artt. 48, 459, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto D.M.;
- h) copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
- i) stralcio dell'eventuale titolo concessorio (planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di varo e alaggio;
- j) generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto da adibire a noleggio. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali sarà espletato nei limiti e alle condizioni di cui al Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). L'informativa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali e sui diritti esercitabili è disponibile presso gli uffici dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli. Il Titolare dell'impresa, in qualità di interessato al trattamento dei propri dati personali forniti con la presente comunicazione, dichiara di aver preso visione dell'informativa ed **esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari e di tutti i dati inclusi nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR**, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI DALL'IDENTIFICATIVO **NUMERO PROGRESSIVO E DALLA SIGLA "L" OPPURE "N" OPPURE "LN"** A FIANCO DI CIASCUNO, UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO OVVERO LOCAZIONE E NOLEGGIO PER LA QUALE SI PRESENTA LA PRESENTE COMUNICAZIONE. PER CIASCUN NATANTE SOTTO ELENCATO, ALLEGARE UNA FOTO DATATA E FIRMATA SUL RETRO.

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa)

IDENT. NUM. E SIGLA	DATI DEL NATANTE
—	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____
—	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____
—	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

EVENTUALE UNITA' PREPOSTA AL SOCCORSO/RIMORCHIO DELLE UNITA' LOCATE/NOLEGGIATE.
(FACOLTATIVA)

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa)

—	TIPO DI NATANTE ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS.
	☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____
	MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____
	DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____
	SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____
	MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____
	RILASCIATO DA _____
	MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____
	POT. MAX. APPL.: (KW) _____
	ASSICUR. R.C.: SOC. _____
COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____	
L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ALTRO: _____	

SPAZIO RISERVATO ALLA FOTO DELL'UNITA' PREPOSTA AL SOCCORSO (facoltativa) – FOTO DATATA E FIRMATA SUL RETRO

Si dichiara che l'unità da diporto sopra individuata è dedicata al salvataggio, in applicazione dell'Ordinanza n. 02/2023 del 03.01.2023 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI Ditta/Ragione sociale _____ REGISTRO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO NAUTICO A TITOLO DI: 1) LOCAZIONE (L); 2) NOLEGGIO (N);										
Prog. Gen.	Identificativo numero del natante	IMPIEGO L (loc) N (nol) A (App.)	1. Data 2. Ora inizio	Ora rientro;	Numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)	LOCAZIONE 1. Nominativo dell'utilizzatore 2. recapito telefonico	NOLEGGIO 1. Nominativo del noleggiatore 2. recapito telefonico	1. Conduttore 2. estremi abilitativo 3. recapito telefonico	TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE	FIRMA DEL CLIENTE
1										
2										
3										
4										
5										

ALLEGATO V (articolo 54)**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA****SPECIE DI NAVIGAZIONE**

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

- Note: (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
 (b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 (c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
 (d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
 (e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 (f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)**A) natanti da diporto (1 estintore)**

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18.4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18.4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
		B	1 da 13 B
		2 da 34 B	

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)**Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio**

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

TIPO DI NAVIGAZIONE	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE
Zattera di salvataggio ¹	x (1)	x (1) ²	-
Cinture di salvataggio ³	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni ⁴	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche ⁵	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio ⁶	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	x
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x
Dispositivi antincendio ⁷	x	x	x
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

¹ Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

² Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

³ In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

⁴ Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

⁵ Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

⁶ Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

⁷ Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella 1, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento

All'AUTORITA' MARITTIMA

di cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it**COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITA' –
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI IMMERSIONI GUIDATE OVVERO DIDATTICHE A
SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO CON UTILIZZAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO IN APPOGGIO****Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000**

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____
 () in via/piazza _____ n° _____,
 cittadinanza _____ Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____ fax _____
 pec/e-mail _____.

(si marca la casella di interesse):

☐ in qualità di legale rappresentante della (impresa individuale o societaria, Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva) _____ con sede in _____ () in via/piazza _____ n° _____, telefono _____, cod.fisc./partiva IVA _____ iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ al Registro delle imprese n°: _____, al Repertorio Economico Amministrativo n°: _____ per l'esercizio dell'attività di: _____.

☐ in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all'elenco allegato,**COMUNICA**

☐ L'utilizzazione ☐ la prosecuzione dell'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'elenco allegato, contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, in appoggio quale supporto tecnico – logistico di superficie all'esercizio delle seguenti attività, a favore di praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ai sensi dell'Ordinanza n. 02/2023 del 03.01.2023 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.

☐ immersioni guidate;☐ immersioni finalizzate al conseguimento di brevetti;

Quanto sopra sarà esercitato nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzuoli. Le unità in questione, quando non in servizio, stazionano:

☐ nel porto del Comune di _____ banchina (indicare il concessionario in caso di ormeggio privato in regime di conc. dem. mar.) _____

☐ ovvero in località _____ e, quando si trovano in secco, varate e alate con le seguenti modalità: _____.

Presenza del corridoio di lancio: ☐ SI ☐ NO

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. n°171/2005 e del D.M. n°146/2008 nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, con la presente, si intende integralmente richiamata ed accettata.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), **dichiara:**

1. di conoscere ed osservare le Ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzuoli;
2. di impegnarsi a comunicare entro 15 (quindici) giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività;
4. che i natanti di cui all'elenco allegato, impegnate in appoggio alle immersioni subacquee, sono condotte dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente, ove non già in possesso del titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto sempre e comunque munito della patente nautica (artt. 25 e ss. D.M. n° 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
5. che il responsabile della condotta dell'unità appoggio, di cui al precedente punto 4, non può partecipare all'immersione;
6. che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l'identificativo numerico progressivo in base all'elenco allegato, seguito dalla lettera "S" – immersione subacquea – nonché leggibili ad una distanza non inferiore a 50 (cinquanta) metri, resistenti all'azione del mare e agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento;

7. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti in perfetta efficienza ai sensi del D.M. n° 146/2008 (art. 54 e allegato V);
8. che le attrezzature supplementari utilizzate per l'attività di immersione di cui agli artt. 90 e 91 del D.M. n°146/2008 nonché quelle aggiuntive prescritte nel regolamento di codesta Autorità marittima e le attrezzature utilizzate per l'immersione dai singoli praticanti sono tenute in perfetta efficienza secondo i migliori *standard* nazionali ed internazionali, regolarmente revisionate nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità;
9. di avvalersi di personale in qualità di Guida (per le immersioni guidate) e in qualità di istruttore (per le immersioni didattiche) in possesso rispettivamente dell'abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e dotato di polizza assicurativa in vigore per responsabilità civile verso terzi;
10. di essere a conoscenza dei recapiti telefonici di tutti i centri di soccorso ed iperbarici e delle frequenze di ascolto delle Autorità Marittime operanti nella località interessata dallo svolgimento dell'attività;
11. di verificare che le condizioni meteomarine siano e si mantengano ottimali durante lo svolgimento dell'attività;
12. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla-osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
13. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone – ivi compresi i subacquei trasportati – che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione.

Documentazione allegata:

- a) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
- b) Copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio. Per i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- c) Stralcio dell'eventuale titolo concessorio (planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti da adibire unità appoggio per alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di varo e alaggio;
- d) Elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con acclusa la fotografia a colori di ogni singolo natante;
- e) Copia dei certificati d'uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
- f) Copia dei certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità di ogni natante;
- g) Copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia;
- h) Copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
- i) generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali sarà espletato nei limiti e alle condizioni di cui al Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). L'informativa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali e sui diritti esercitabili è disponibile presso gli uffici dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli. Il Titolare dell'impresa, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali forniti con la presente comunicazione, dichiara di aver preso visione dell'informativa ed **esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari e di tutti i dati inclusi nelle categorie particolari di cui all'Art. 9 del GDPR**, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI DA IDENTIFICATIVO **NUMERO PROGRESSIVO E SIGLA "S"** A FIANCO DI CIASCUNO, UTILIZZATI IN APPOGGIO NELL'ATTIVITA' PER LA QUALE SI RILASCI LA PRESENTE COMUNICAZIONE

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa)

IDENT. NUM. E SIGLA "S"	DATI DEL NATANTE
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ☐ ALTRO: _____
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ☐ ALTRO: _____
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ☐ ALTRO: _____

_____, lì _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DELL'IMMERSIONE DIDATTICA

DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI PRIMA DELL'INIZIO DELL'IMMERSIONE DIDATTICA

(e-mail: ucpozzuoli@mit.gov.it)

COPIA DELLA PRESENTE DEVE ACCOMPAGNARE I DOCUMENTI DI BORDO SE L'ATTIVITÀ DI IMMERSIONE È SVOLTA CON IL SUPPORTO LOGISTICO DI UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO

1) DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

2) DATA, ORA INIZIO, DURATA E LUOGO DELL'IMMERSIONE:

3) NOMINATIVI DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI:

4) NOMINATIVO DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE, DIDATTICA PRESA A RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'IMMERSIONE (QUALORA L'ISTRUTTORE SIA MUNITO DI BREVETTI RILASCIATI DA PIU' DIDATTICHE) E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA REPERIBILITA':

5) NOMINATIVO DEGLI EVENTUALI AIUTO-ISTRUTTORI, DIDATTICA DI APPARTENENZA, TIPO DI BREVETTO POSSEDUTO E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA REPERIBILITA':

6) INDICAZIONE DEL CORSO, TIPOLOGIA DELL'IMMERSIONE (TIPO DI GAS RESPIRABILE UTILIZZATO, ECC.):

7) UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATA IN APPOGGIO (marcare la casella con la X):

☐ SI

☐ NO

(IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE ESTREMI DELL'UNITA'):

8) NOMINATIVO, ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL CONDUTTORE RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO SUL LUOGO DI IMMERSIONE, NONCHÉ DEL CONDUTTORE RESPONSABILE CHE RIMANE A BORDO DELL'UNITÀ DURANTE L'IMMERSIONE:

9) NOMINATIVO E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DELLA PERSONA, DIVERSA DALL'ISTRUTTORE E DALL'AIUTO-ISTRUTTORE, IN ASSISTENZA A TERRA OVVERO A BORDO DELL'UNITÀ APPOGGIO PER TUTTA LA DURATA DELL'IMMERSIONE DIDATTICA:

10) IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE SI DICHIARA, ALTRESÌ (D.P.R. n° 445/2000):

- a) di aver verificato che i subacquei sono idonei per effettuare l'immersione didattica programmata;
- b) di aver illustrato ai subacquei le modalità di immersione;
- c) di aver descritto il sito ovvero sottoposto in visione le foto e/o i video del sito da visitare (caverna, grotta, relitto, ecc.);
- d) che l'attrezzatura utilizzata dai subacquei è stata verificata/controllata prima di iniziare l'attività ed è risultata in perfetto stato di efficienza;
- e) di comunicare tempestivamente eventuali eventi straordinari verificatisi nel corso delle attività che abbiano (o che potenzialmente possano avere) ripercussioni sulla salute dei subacquei;
- f) di conoscere e di ottemperare a quanto prescritto dalle vigenti Ordinanze disciplinante le immersioni subacquee nel Circondario Marittimo di Pozzuoli;
- g) di avere una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi, di essere in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza, di esercitare l'attività di istruttore subacqueo nei confronti delle persone fruitrici del servizio di immersione didattica, di cui alla presente comunicazione, nonché di essere in possesso dell'abilitazione all'istruzione di subacquei idonea per l'immersione didattica predetta;
- h) che le suddette informazioni sono rilasciate in applicazione della vigente Ordinanza e, conseguentemente, di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy, il trattamento dei propri dati personali per le finalità di sicurezza sottese alla presente comunicazione.

DATA DI TRASMISSIONE: _____ **ORA DI TRASMISSIONE:** _____

(TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI *

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI	SALA OPERATIVA	081/5261160
	EMERGENZA IN MARE (h24)	1530
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	BAIA	081/8687059
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	CASTEL VOLTURNO	081/5097817
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	MONDRAGONE	0823/971721
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA	MONTE DI PROCIDA	081/8684225
VIGILI DEL FUOCO	EMERGENZA (h24)	115
EMERGENZA SANITARIA	EMERGENZA (h24)	118
CAMERA IPERBARICA OSPEDALE SANTOBONO (NA)	CENTRALINO	081/2205790
	CENTRO MED IPERBARICA	081/2205712
IPER SRL POZZUOLI	CENTRALINO	081/5359111
OSPEDALE DI CASERTA	CENTRALINO	0823232361/346
CAMERA IPERBARICA DI SALERNO	CENTRALINO	089/791323

ASCOLTO RADIO VHF/FM

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI	CANALE 16 (tutti i giorni - h24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA	CANALE 16 (tutti i giorni - h24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA	CANALE 16 (tutti i giorni - h24)

Note: (*) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo.

ESEMPIO:

DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DELLA SOCIETA'	
01	L/N/S/A
PERSONE IMBARCABILI – NR. MAX: (SOLO PER LA LOCAZIONE E PER L'APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO)	08
CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI	

Vademecum per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.M. del 1° settembre 2021, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica
(ai sensi dell'allegato 2 del D.M. del 1° settembre 2021)

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
- verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- j) PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- k) ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- l) NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- m) USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- n) FANALI DEI PORTI,** con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- o) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ,** con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 1 settembre 2021

Requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (22A00121)

(GU n.11 del 15-1-2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le formalita' e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o piu' noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Inoltre, si intende per:

a) operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di societa' o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), che esercita l'attivita' di cui al comma 1;

b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) che svolge attivita' di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

c) appoggio alle immersioni subacquee: attivita' professionale dei centri di immersione subacquea e attivita' di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

Art. 2

Comunicazione di inizio attivita' di locazione e noleggio

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attivita' di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'autorita' marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla comunicazione di inizio attivita' sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attivita' di locazione o noleggio di unita' da diporto e/o di moto d'acqua;

b) elenco delle unita' da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;

c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unita' da locare o da noleggiare;

d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformita' CE delle unita' da locare o da noleggiare;

e) copia del certificato di idoneita' al noleggio delle unita' da noleggiare;

f) copia delle polizze assicurative relative alle unita' da locare o da noleggiare.

3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorita' ove e' stata presentata, e' conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a

bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

4. L'operatore commerciale comunica all'autorità marittima o della navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

5. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Art. 3

Obblighi generali per la locazione e il noleggio

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 6, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:

- a) la tipologia della prestazione;
- b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
- c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
- d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
- e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.

Art. 4

Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.

2. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.

3. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:

- a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
- c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
- d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorità

marittima relativa alla zona di interesse.

4. Se il locatario non e' in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2.

Art. 5

Noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilita' dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unita' in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unita' impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

Art. 6

Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', derive a vela e moto d'acqua puo' essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati a persone di eta' inferiore a quattordici anni.

Art. 7

Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione delle unita' in locazione

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.

2. Il locatario e' tenuto a utilizzare l'unita' con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali ne' a provocare emissioni o rumori molesti.

Art. 8

Comunicazione di inizio attivita' di appoggio alle immersioni subacquee

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'autorita' marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla segnalazione certificata di inizio attivita' sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;

c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformita' CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;

d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni

subacquee.

3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorità marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano:

- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
- b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
- c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
- d) il numero dei partecipanti alle immersioni.

4. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2.

5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'autorità marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

6. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

Art. 9

Attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2811

Allegato 1

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4,

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) CONDUTTORE: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) STACCO DI SICUREZZA, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) LIMITI DI VELOCITÀ, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) PRECEDENZE, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini

utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalita' della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalita' della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilita' del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.

p) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.

q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITA', con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonche' l'indicazione dei fanali mostrati da un'unita' a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.